



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Prot. n. 10 del 8 gennaio 2015

Disposizioni relative alla dematerializzazione del registro di carico e scarico degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 e successive modifiche ed integrazioni recante il regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, che regola il Codice dell'amministrazione digitale;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 48, il quale stabilisce, fra l'altro, che le disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui alla citata legge n. 580 del 1967 non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale;

Visto l'art. 4, comma 57, legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce lo sportello unico doganale per semplificare le operazioni d'importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonché i successivi commi 58 e 59 del medesimo articolo 4;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, nonché le disposizioni di cui alla direttiva 2009/39/CE, al Regolamento (CE) n. 41/2009 ed al Regolamento (CE) n. 1925/2006;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze del 17 dicembre 2013 recante "Disposizioni applicative articolo 12 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2014, n. 36, che, tra l'altro, ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un sistema telematico per la gestione delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 ed ha indicato le



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

modalità per la tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'articolo 1-*bis*, comma 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che prevede la dematerializzazione del registro di carico e scarico di cui all'art. 12, comma 3, del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187;

Considerato che l'articolo 1-bis, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 6 si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Rilevata la necessità di assicurare una tempestiva attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 1-*bis*, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116,

DECRETA

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

- a) “SIAN”: il Sistema informativo agricolo nazionale;
- b) “registro di carico e scarico”: il registro di cui all'articolo 12, comma 3 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187, ed all'articolo 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e dell'economia e delle finanze del 17 dicembre 2013 recante “Disposizioni applicative articolo 12 del D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 187 concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2014, n. 36;
- c) “registro dematerializzato”: il registro di carico e scarico tenuto in forma telematica;
- d) “operatori”: le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone, obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Art. 2

(Campo d'applicazione)

1. Il presente decreto fornisce le prescrizioni cui devono attenersi gli operatori per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, attraverso il registro dematerializzato.

Art. 3

(Registro dematerializzato)

1. Il registro dematerializzato è realizzato nell'ambito del SIAN ed è disponibile dal 1° febbraio 2015.
2. Gli operatori si iscrivono al SIAN secondo le modalità descritte nell'allegato 1.
3. Le modalità per la tenuta del registro dematerializzato sono indicate nell'allegato 2.
4. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari possono essere modificati o sostituiti gli allegati al presente decreto.

Art. 4

(Connettività)

1. Gli accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati del registro dematerializzato tra le aziende, gli Organismi di Controllo e le altre Amministrazioni pubbliche sono definiti in un documento tecnico adottato con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Art. 5

(Trattamento e sicurezza dei dati)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è il titolare del trattamento dei dati conservati nel registro dematerializzato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ne assicura la gestione tecnica e informatica.
2. L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 71, comma 1-bis,



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui al Capo VIII del medesimo Codice dell'amministrazione digitale.

3. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, in conformità all'articolo 31 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino al 30 giugno 2015 il registro può essere tenuto sia con modalità telematiche che in formato cartaceo.
2. Dal 1° luglio 2015 il registro è tenuto esclusivamente con modalità telematiche.
3. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato, ove ne ricorrano le condizioni, si applica la diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116.
4. Ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato, continua ad applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 44, primo comma, lettera c), della legge 4 luglio 1967, n. 580.
5. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN, è esclusa la responsabilità dell'operatore in quanto l'errore non è determinato da sua colpa.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Roma 8 gennaio 2014

IL MINISTRO
Maurizio Martina